Modello 730 del 2023. Le novità

Pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il comunicato 26 aprile 2023 per l'**aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2023.** L'aggiornamento si è reso necessario per la correzioni alcuni errori materiali di non particolare rilevanza. (*link* il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del **nuovo 730/2023** per l'anno d'imposta 2022, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità, tra cui la **rimodulazione degli scaglioni di reddito** e la **ridefinizione delle detrazioni** per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al debutto il *bonus* riconosciuto per le spese relative all'**installazione di sistemi di accumulo** integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le **spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Afa)**, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Nel nuovo modello è inserito anche il **credito d'imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy**. Il *bonus* spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Di seguito, le principali modifiche introdotte nel modello 730/2023.

Le principali novità contenute nel modello 730/2023

Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – **in *"Finanza & Fisco" n. 40/2021, pag. 2773***) all'articolo 11, comma 1, del TUIR, sono state modificate le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%. (Vedi. Tabella n. 1 in appendice istruzioni modello 730/2023).

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF A PARTIRE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2022							
REDDITO				ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA		
		fino a euro	15.000,00	23			
oltre euro	15.000,00	fino a euro	28.000,00	25	3.450,00	+ 25% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	fino a euro	50.000,00	35	6.700,00	+ 35 % parte eccedente	28.000,00
oltre euro	50.000,00			43	14.400,00	+ 43 % parte eccedente	50.000,00

Rispetto alla previgente disciplina:

- la seconda aliquota è ridotta dal 27 **al 25 per cento**;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 **al 35 per cento** e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
- è soppressa l'aliquota del 41 per cento;
- **i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento**.

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della **detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro**. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in appendice istruzioni modello 730/2023, sotto riportata).

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 15.000	1.880 (3)
compreso tra euro 15.001 e 28.000	$1.910 + \frac{1.190 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{13.000}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(4) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della **detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro**. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 8.500	1.955 (3)
compreso tra euro 8.501 e 28.000	$700 + \frac{1.255\ (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.
(4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.

Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi

È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della **detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro.** La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)
non superiore a euro 5.500	1.265
compreso tra euro 5.501 e 28.000	$500 + \frac{765 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo

Il trattamento integrativo **è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro** a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – ***in "Finanza & Fisco" n. 40/2021, pag. 2774***) ha modificato l'art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*», rimodulando l'istituto del "*Trattamento integrativo*" e abrogando l'art. 2 del suddetto decreto legge che aveva introdotto l'ulteriore detrazione fiscale.

Il citato comma 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sostituito il previgente limite di reddito di euro 28.000, con riferimento al quale è spettante il trattamento integrativo, con il nuovo limite di euro 15.000 disponendo inoltre che:

«*Il trattamento integrativo è riconosciuto* ***anche se il***

***reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro**, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda*».

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (**in *"Finanza & Fisco" n. 7/2022, pag. 418***) ha fornito puntuali indicazioni circa le nuove modalità di applicazione dell'istituto in oggetto, di cui di seguito si riportano gli aspetti principali.

In sintesi, in materia di trattamento integrativo, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia "*capienza*" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno;

- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche "*incapienza*" dell'imposta lorda: determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni citate nel comma 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
  - pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda;
  - comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Il trattamento integrativo così determinato va comunque rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

Per espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito complessivo è assunto:

- considerando **per intero i redditi** agevolati dei **docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati**;
- **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative pertinenze;
- considerando anche i redditi assoggettati a **cedolare secca sugli affitti**.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, chi presta "l'assistenza fiscale **ricalcola** l'ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente

dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta".

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale l'agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l**'ammontare riconosciuto dal sostituto d'imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730**.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il **rigo C14** del modello 730/2023.

Peraltro, come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica **2023**, il sostituto d'imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto **390** della C.U.) e riportare l'ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto **391** della C.U.). **Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2023**.

Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

Gli importi delle agevolazioni da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituiscono una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell'IRPEF e che trovano una loro collocazione nel **modello 730-3**, in particolare:

- **Rigo 68** del 730-3 – Trattamento integrativo spettante
- **Rigo 69** del 730-3 – Trattamento integrativo Riconosciuto in dichiarazione

- **Rigo 70** del 730-3 – Restituzione trattamento integrativo non spettante

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	,00	,00
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario	,00	,00
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto o già fruiti	,00	,00
68	Trattamento integrativo spettante	,00	,00
69	Trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione	,00	,00
70	Restituzione trattamento integrativo non spettante	,00	,00

Individuazione dei dati presenti in dichiarazione e relativi alla riduzione del Cuneo Fiscale

Al fine della definizione dei criteri di liquidazione e di controllo per la determinazione del Trattamento integrativo, di seguito, si riportano le informazioni presenti nel modello 730/2023 relative al cuneo fiscale.

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE	

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE								
C14	1 CODICE		2 TRATTAMENTO EROGATO	,00	3 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	,00	4 ESENZIONE IMPATRIATI	,00

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti

spetta una **detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio**;

Come specifica un'avvertenza contenuta nelle istruzioni alla compilazione "**per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto. Per usufruire dell'agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del *Superbonus* nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, **oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma"**.

Per saperne di più vedi: risposte a interpello nn. 455 e 456 del 16 settembre 2023, risposta n. 293 del 23 maggio 2022 e circolare n. 23 del 23 giugno 2022 **in *"Finanza & Fisco" n. 24/2022, pag. 1137***).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche – **righi da E41 a E43**: **nuovi codici**

21 e 22, colonna 2 (Tipologia):

'**21**' spese sostenute dal1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del **75 %** delle spese sostenute nel limite di euro **50.000** per gli interventi effettuati su **edifici unifamiliari** o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

'**22**' spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del **75 %** delle spese sostenute nel limite di euro **40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, **per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure** euro **30.000**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli **edifici composti da più di 8 unità immobiliari**.

Detrazione per canoni di locazione ai giovani (nuovo comma 1-*ter* art 16 del TUIR)

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo **non superiore a 15.493,71 euro**, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro. Questa detrazione è riconosciuta ai giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni (**Rigo E71 codice 4**); **Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta**. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può

essere fruita fino al 2025. **La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro**. Tale detrazione spetta per i primi quattro anni e deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel **rigo E71 nel quale in colonna 1 è presente il codice "4"** qualora il Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (**rigo 137 mod. 730-3**) non sia superiore ad euro 15.494,00. (*Cfr.*: circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022 (par. 5, ***in "Finanza & Fisco" n. 16/2022, pag. 735***) che ha illustrato le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del *bonus*. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell'ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).


SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA 1	GIORNI 2	PERCENTUALE 3	CANONE 4	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI 1	PERCENTUALE 2

Credito d'imposta *social bonus*

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. **L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo**. Il credito d'imposta è ripartito in

tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione. Per le persone fisiche il credito d'imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. (**Rigo G15, codice 11).** (*Cfr.*: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «*Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus*».

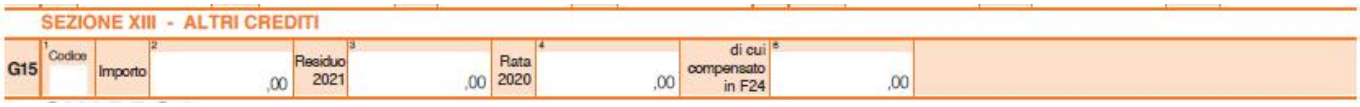

Credito d'imposta per attività fisica adattata (Afa)

È riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate (**Rigo G15, codice 12**).

Si ricorda che comma 737 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l'accesso al credito d'imposta. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell'11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023 reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario **è pari al 97,5838 per cento** (dell'importo del credito richiesto). **Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili**, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta **non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi** *(cfr. art. 4 del DM)*.

Credito d'imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili

È riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate **(Rigo G15 codice 13)**.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese

documentate relative **all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabil**i, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l'accesso al credito d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell'11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento dell'importo del credito richiesto. I**l credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili**, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta **non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi** (*cfr*. art. 4 del DM).

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse **(Rigo G15 codice 14)**. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di

disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali **(Rigo G15 codice 15)**.

Si ricorda che i *bonus* pari al 30% o al 60% sono riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022, sono state definite le modalità di fruizione del credito d'imposta. La citata legge 15 luglio 2022, n. 99 di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d'imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. **Il credito d'imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale**.

Credito d'imposta per bonifica ambientale

Se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex* Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici. Come chiarito nelle istruzioni

al modello 730/2023, per le erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, **compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici**, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un **credito d'imposta in misura pari al 65** per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spetta nel **limite del 20 per cento del reddito imponibile** e va ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. (*Cfr.*: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, recante: «A*ttuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, l'importo dell'erogazione per la quale si richiede di fruire del credito d'imposta va indicata nella colonna 2 del **rigo G15** del quadro G indicando il **codice "4"** nella relativa casella "Codice" di col. 1.

Per saperne di più, vedi:

Il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche dei modelli 730/2023 e delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte

dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023, recante: «*Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati*», pubblicato il 27.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si ricorda che per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati ***devono essere*** *seguite le istruzioni contenute nell'Allegato C al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023*

La circolare di Liquidazione del Modello 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 contenente le "*istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata*" (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provv. 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

Vedi anche: Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall'11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi online | Da quest'anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall